



PERVENUTO
31 OTT. 2007
Ufficio Unico Tribunale Vasto

Sent. n. 260/07

Cron. n. 2204

R.G.M.L. 516/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Vasto, Caterina Salusti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 516/2006 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato il 16 novembre 2006

da

Buontempo Anna nella sua qualità di coniuge di Acquarola Michele, elettivamente domiciliata in Vasto alla via dei Caldora 8 presso lo studio dell'avv. Pignatelli che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso,

ATTORE

nei confronti di

INAIL, in persona del Direttore p.t. della sede di Chieti, elettivamente domiciliato in Vasto alla via Bachelet n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonino Guastadisegni che, in unione agli avv.ti Raffaele Esposito e Antonio D'Agostino, lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva,

Cron. 1829 ML

Trasf. € 100

Posta € _____

CONVENUTO € _____

Totale € _____

CONCLUSIONI

[Handwritten signature]



Tribunale di Vasto

Buontempo Anna ha concluso per la condanna dell'INAIL all'erogazione della rendita ai superstiti a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e con vittoria di spese del giudizio ((da distrarsi in favore del procuratore antistatario).

L'INAIL ha concluso per il rigetto della domanda così come ex adverso proposta con disciplina delle spese del giudizio come per legge.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 16 novembre 2006, Buontempo Anna conveniva in giudizio l'INAIL e, - deducendo che il coniuge, già dipendente della SVOA spa con sede in Vasto, era deceduto il 23 dicembre 2002 perché affetto da edema carcinoma polmonare - ne chiedeva la condanna all'erogazione della rendita ai superstiti, disattesa la domanda in sede amministrativa proposta.

Costituitosi in giudizio l'INAIL resisteva al ricorso contestando la sussistenza di ogni nesso causale tra la malattia professionale indennizzata e l'evento morte.

Assunta in corso di istruttoria una C.T.U. medico legale la causa, sulla documentazione "hinc et inde" prodotta, è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 19 ottobre 2007.

Motivi della decisione

Il ricorso va senz'altro accolto.

Premette il giudice che, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975

2

Handwritten signature or initials.



Tribunale di Vasto

n. 780), nell'eventualità (così come nella fattispecie) di silicosi, *“Le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento (del 10% per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1981 n. 64; NdR); b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.”*; disposizione quella in discorso che, - sia pur prefigurando il diritto alle prestazioni assicurative (anche in favore dei superstiti; art. 85 del d.p.r. n. 1124, cit.) in caso di morte causata da silicosi di gravità anche minima (ed associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio), - ad ogni modo *“non esclude l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi...in concorso causale con la malattia associata, nè ha così introdotta una presunzione di causalità di tali forme morbose tale da esonerare dall'accertamento in concreto del nesso causale.”* (cfr., nei termini, Cass. 15 dicembre 2003 n. 19145, cui adde, ed ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2004 n. 20947, Cass. 2 aprile 2004 n. 6549, Cass. 20



Tribunale di Vasto

agosto 2002 n. 12298, Cass. 9 luglio 2001 n. 9297, Cass. 7 giugno 2001 n. 7718, Cass. 18 giugno 1998 n. 6107).

Rilevando dunque che la disposizione in discorso "...recepisce una nozione squisitamente tecnico- scientifica di "malattia associata", che postula non la semplice coesistenza ma l'interdipendenza o interazione anatomo-funzionale-eziopatogenetica di essa e della tecnopatia, cosicchè, in assenza di una associazione così intesa, non opera neppure la presunzione di concausalità innovativamente introdotta nel sistema.." (cfr. nei termini ed in motivazione, Cass. 9 luglio 2001, cit.) osserva il giudice come il C.T.U., - con elaborato coerente con i quesiti posti, congruamente motivato e sulla base di adeguato procedimento di esame e di verifica dei dati acquisiti, - abbia riconosciuto la sussistenza di un nesso causale (o concausale) tra malattia professionale indennizzata ed exitus del coniuge della ricorrente.

Così in definitiva, riconoscendo come il decesso di Acquarola Michele nella specie sia conseguito quale causa della neoplasia polmonare e riconoscendo anche come tale patologia possa essere, in termini di elevata probabilità, stata cagionata dall'attività professionale svolta dallo stesso, il consulente ha potuto affermare come esista un nesso causale il decesso e l'attività professionale dell'Acquarola, dovendosi quindi riconoscere il diritto del coniuge, Buontempo Anna, alla rendita quale superstite

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto



Tribunale di Vasto

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Buontempo Anna nei confronti dell'INAIL, così provvede:

1. riconosce la sussistenza di un nesso causale tra il decesso di Aquarola Michele e l'attività lavorativa prestata dallo stesso;
2. riconosce il diritto del coniuge, Buontempo Anna, alla rendita quale superstite e per l'effetto condanna l'INAIL all'erogazione del relativo trattamento economico, oltre interessi legali sino al soddisfo
3. condanna l'INAIL al pagamento in favore del ricorrente e, per questi, del suo procuratore antistatario avv. Pignatelli, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.097,00 di cui € 532,00 per diritti di procuratore ed € 565,00 per onorario di avvocato, oltre iva, cap e rimborso spese generali della difesa come per legge;
4. pone a carico dell'INAIL le spese di C.T.U..

Vasto 19/10/2007

Il Cancelliere C1
Vanna Serafini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 22.10.07
IL CANCELLIERE C 1
Vanna Serafini

Il Giudice
Caterina Salusti



TRIBUNALE DI VASTO

Sezione Lavoro

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Luigi Pignatelli nell'interesse di Buontempo Anna, munita della seguente Formula Esecutiva.

Vasto, 30/10/2007



Il Cancelliere C1
Vanna Serafini

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ”

A favore dell'avv. Luigi Pignatelli nell'interesse di Buontempo Anna

Vasto, 30/10/2007



Il Cancelliere C1
Vanna Serafini

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A RICHIESTA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO A. UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO HO NOTIFICATO IL ^{QUESTO} ~~PRESENTI~~ ATTO A LL'INAIL DI CHIETI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. ELETTIVAMENTE DOMICILIATO O LO STUDIO DELL'AVV. D'ERCOLE VASTO VIA BACHELET, N° 4 MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA FATTANE A MANI

D. W. P. A. M.

II, **L'AUZ. UFFICIALE GIUDIZIARIA**

5 NOV. 2007

